



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 100/03 in quanto:

☐ disposto d'ufficio

☐ a richiesta di parte

☒ imposto dalla legge

composta da

Giovanni Conti - Presidente -

Stefano Mogini

Orlando Villoni - Relatore -

Angelo Capozzi

Emilia Anna Giordano

N. sent. sez. 1168

UP 14/07/2016

N. R.G. 37545/2015

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VGDM , n. Catania X 1968

avverso la sentenza n. 3344/14 Corte d'Appello di Firenze del 23/10/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;

udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. L. Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità;

udito il difensore della parte civile MS , avv. Fabio Casciani in sostituzione dell'avv. Claudio Casciani, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, coma da separata nota;

sentito il difensore del ricorrente, avv. Luca Del Favero in sostituzione dell'avv. Paolo Natali Elmi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato quella emessa il 05/04/2013 dal Tribunale di Pistoia, Sezione Distaccata di Monsummano Terme a carico di **GDMD** revocando la condizione cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena; la sentenza di primo grado è stata, invece, confermata in relazione alla condanna pronunciata per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 570, commi 1 e 2 cod. pen. ed alla ritenuta pena di giustizia oltre alle statuizioni in favore della costituita parte civile, **MS**.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale deduce, con un primo motivo, l'omesso o incompleto esame di gran parte delle doglianze formulate avverso la sentenza di primo grado con i motivi d'appello, riprodotti analiticamente nell'atto d'impugnazione.

Deduce, inoltre, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché omessa valutazione e travisamento della prova in relazione ad entrambi gli addebiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 570 cod. pen.

Lamenta, infine, motivazione apparente e comunque manifestamente illogica e contraddittoria riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione della pena ~~comminata~~ ^{irrogata}.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Le doglianze formulate dal ricorrente attengono tutte alla motivazione della sentenza che, secondo la sua prospettazione, non avrebbe altresì risposto alle censure formulate nei motivi d'appello.

Osserva, tuttavia, il Collegio che, sia pure in forma concisa, la Corte territoriale si è pronunciata sull'aspetto della residuale capacità economica riconosciuta in capo al ricorrente, prendendo, altresì, in debita considerazione il dato costituito dal breve periodo di detenzione patito dal **V**; allo stesso modo è a dirsi dei rapporti con il minore, completamente e colpevolmente omessi secondo la sentenza di primo grado.

Anche in questo caso, i giudici d'appello hanno debitamente preso in considerazione la giustificazione fornita dal ricorrente (gli ostacoli asseritamente opposti



dalla madre e dai suoi familiari), pur disattendendone la rilevanza.

La questione della mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese sul tema della capacità economica dai testimoni a discarico riguarda, infine, il merito della vicenda e non già il travisamento della prova, situazione radicalmente diversa da quella adombrata.

Più volte, infatti, il ricorrente ha evocato il vizio di travisamento delle risultanze probatorie, senza però considerare che esso si configura solo <quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia> (tra le più recenti v. Sez. 2, sent. n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 in fattispecie di mancata valutazione di una prova fornita dalla difesa in tema di usura) e mai quando si apprezza un elemento probatorio in maniera contraria e/o difforme rispetto alle pur legittime aspettative dell'imputato.

L'insieme delle censure riconducibili a tale prospettazione si rivela, pertanto, un indebito tentativo di conseguire in sede di legittimità una revisione nel merito della decisione impugnata.

Dedotta eccessività della pena e lamentato omesso riconoscimento delle attenuanti generiche costituiscono, infine, doglianze che richiamano ancora una volta prerogative esclusive dei giudici dei gradi di merito del giudizio, cui è demandata la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, comprensivo del bilanciamento delle aggravanti contestate con le attenuanti eventualmente riconosciute.

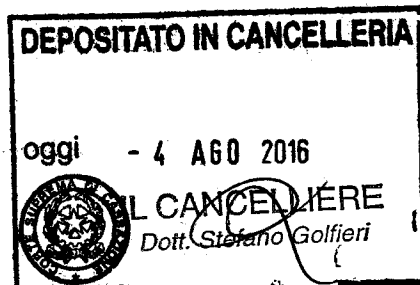
3. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché la condanna alla rifusione sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile costituita, **MS** nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alla parte civile **MS** le spese sostenute nel presente grado, che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

Roma, 14/07/2016

Il consigliere estensore
Orlando Villoni



Il Presidente
Giovanni Conti

Una firma manoscritta in inchiostro scuro, che sembra essere "G. Conti".